



COMITATO REGIONALE BASILICATA

Stagione Sportiva 2021/2022

Comunicato Ufficiale N° 66 del 22/12/2021

1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

2.1 COMUNICATI E CIRCOLARI L.N.D.

In allegato al presente C.U., del quale fanno parte integrante, si pubblicano i sottoelencati Comunicati Ufficiali e Circolari emessi dalla F.I.G.C. - Lega Nazionale Dilettanti:

- C.U. n. 30/CS: C.U. 130/A FIGC - Lista sostanze e metodi proibiti WADA;
- C.U. n. 32/CS: C.U. 132/A FIGC - Nomina Presidente e Componenti Commissione Licenze UEFA di I e II grado;
- C.U. n. 33/CS: C.U. 133/A FIGC - Integrazione Componenti Commissione Medico Scientifica Federale.

- Circolare n. 20/CS - Circolare n. 40/2021 Centro Studi Tributarî LND;
- Circolare n. 21/CS - Circolare n. 41/2021 Centro Studi Tributarî LND;
- Circolare n. 22/CS - Modifiche UEFA Medical Regulations;
- Circolare n. 23/CS - Decisioni del Tribunale Nazionale Antidoping.

3. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

3.1 PAGAMENTO TASSE DI AFFILIAZIONE

In riferimento alla tassa di affiliazione, da accompagnare alla relativa domanda ai sensi dell'art. 15 delle N.O.I.F., si comunica che, su disposizioni della F.I.G.C., a far data **dal 1 gennaio 2022** sarà necessario che tutte le Società affiliande provvedano al pagamento di tali importi **esclusivamente a mezzo bonifico bancario**.

Il pagamento della tassa di affiliazione dovrà essere eseguito dalla Società di specie in favore del Comitato Regionale di riferimento e copia del bonifico bancario dovrà accompagnare la documentazione necessaria per la domanda di affiliazione.

3.2 CHIUSURA UFFICI COMITATO REGIONALE BASILICATA

Si informano le Società che gli Uffici del Comitato Regionale Basilicata resteranno chiusi **da venerdì 24 dicembre 2021 a lunedì 3 gennaio 2022**.

3.3 AUTORIZZAZIONE TORNEO

Si comunica l'autorizzazione del seguente Torneo:

29/12/2021

"Memorial Andrea Esposito" - Torneo SGS cat. Under 17 organizzato dalla società **Santarcangiolese**

COMITATO REGIONALE BASILICATA

Via Robert Mallet, 1
85100 Potenza PZ
Tel 0971 594168/9 Fax 0971.489950

website www.figcbasilicata.it
website www.lnd.it
e-mail segreteria@figcbasilicata.it

SCARICA L'APP UFFICIALE



LND Basilicata App



**** CALCIO A 11 ****

PRIMA CATEGORIA

3.4 VARIAZIONE GARA

GARA SPORT MELFI 1983 - RAPOLLA SOCCER ACADEMY del 09.01.2022

A seguito della concomitanza con altra gara di categoria superiore, l'incontro sopra indicato verrà disputato domenica 09.01.2022 alle **ore 18.30** sul campo "Valerio" di Melfi.

UNDER 19

3.5 VARIAZIONE GARA

GARA VIRIBUS POTENZA 1999 - TRICARICO POZZO DI SICAR del 23.12.2021

A seguito degli accordi intercorsi tra le Società interessate, la gara sopra indicata verrà disputata **lunedì 27.12.2021** alle **ore 15.30** sul campo "U. Di Pasca" di Potenza.

**** CALCIO A 5 ****

ESORDIENTI REGIONALI

3.6 CALENDARI CATEGORIA ESORDIENTI S.S. 2021/22

In allegato si trasmettono i calendari della Categoria Esordienti Calcio a Cinque Gironi A e B relativi alla s.s. 2021/22, che costituiscono parte integrante del presente Comunicato Ufficiale.

4. RISULTATI

CAMPIONATO: **ECCELLENZA**

DATA	GIORNATA			
19/12/21	15/A	BRIENZA CALCIO	CIRCOLO SPORT VULTUR 1921	2 - 3
		ELETTRA MARCONIA	F.C. VELA	2 - 0
		FERRANDINA 17890	MELFI S.R.L.	1 - 3
		LATRONICO TERME	MOLITERNO	0 - 1
		MATERA GRUMENTUM	POMARICO	5 - 2
		MONTESCAGLIOSO CALCIO	REAL SENISE	1 - 0
		PATERNICUM	POLICORO	1 - 0
		REAL TOLVE	CASTELLUCCIO	2 - 1

CAMPIONATO: **PROMOZIONE**

DATA	GIORNATA			
19/12/21	15/A	CALCIO SAN CATALDO	PEPPINO CAMPAGNA BERNALDA	8 - 2
		CASTRUM VIGGIANELLO	ANGELO CRISTOFARO OPPIDO	0 - 0
		MARMO PLATANO	CITTA DEI SASSI MATERA	1 - 1
		POLISPORTIVA TITO	ATLETICO MONTALBANO	2 - 2
		TRICARICO POZZO DI SICAR	LIBERTAS MONTESCAGLIOSO	5 - 1
		VIGGIANO	MIGLIONICO CALCIO	5 - 0
		VIRIBUS POTENZA 1999	SANTARCANGIOLESE	2 - 1

CAMPIONATO: **PRIMA CATEGORIA - GIRONE A**

DATA	GIORNATA			
19/12/21	10/A	AVIGLIANO CALCIO PZ	PIETRAGALLA	<u>POSTICIPO</u>
		F.S.T.RIONERO	SPORTING LAVELLO	4 - 2
		LAGOPESOLE	PESCOPAGANO 1926	2 - 3
		MOVING ON THE GREEN	S.ANGELO	5 - 1
		POSSIDENTE	SPORT MELFI 1983	2 - 2
		RAPOLLA SOCCER ACADEMY	RAPOLLA CALCIO	2 - 2

CAMPIONATO: **PRIMA CATEGORIA - GIRONE B**

DATA	GIORNATA			
18/12/21	10/A	ATLETICO MARSICO	SANSEVERINESE CALCIO	5 - 0
		BEATO BONAVENTURA	ACS 09	<u>IMPRATICABILITA' CAMPO</u>
		CITTADELLA 2010	SASSIMATERA	8 - 1
19/12/21	10/A	REAL CHIAROMONTE	LAGONEGRO 1929	1 - 0
		SALANDRA	MARATEA	0 - 0
		SCANZANO	GRASSANO	6 - 0

CAMPIONATO: **REGIONALE CALCIO A 5 SERIE C1**

DATA	GIORNATA			
18/12/21	7/A	ACADEMY NOVA SIRI	FLACCO VENOSA	5 - 1
		ATLETICO POMARICO	MASCHITO	8 - 2
		COMPENS. SPORT PISTICCI	FERRANDINA 17890	4 - 3
		ESSEDISPORT	CASTRUM VIGGIANELLO	7 - 6
		SAN GERARDO POTENZA C5	REVELIA SPORT	5 - 2

CAMPIONATO: **REGIONALE CALCIO A 5 SERIE C2**

DATA	GIORNATA			
18/12/21	7/A	ATLETICO ALIANO	SCANZANO	8 - 10
		DEA SALANDRA	GORGOGNONE	4 - 5
		OLD BOYS BERNALDA	GEMA 2016	6 - 3
		SPARTA PZP	BARRICELLE	5 - 4
19/12/21	7/A	JACKPOT SRL	MURO FUTSAL	4 - 3

CAMPIONATO: **UNDER 17 - GIRONE A**

DATA	GIORNATA			
18/12/21	10/A	JUNIOR CALCIO LAVELLO	PGS D.G. DOMENICO LORUSSO	2 - 1
		MARMO PLATANO	BEATO BONAVENTURA	1 - 0
		POLISPORTIVA TITO	HELLAS VULTURE	1 - 3
		ALTO BRADANO	LYKOS	<u>POSTICIPO</u>
		ASSOPOTENZA	VENUSIA CALCIO	<u>POSTICIPO</u>

CAMPIONATO: **UNDER 17 - GIRONE B**

DATA	GIORNATA			
19/12/21	7/A	ACADEMY POLICORO	REAL METAPONTINO	0 - 2

CAMPIONATO: **UNDER 15 - GIRONE A**

DATA	GIORNATA			
18/12/21	9/A	ASSOPOTENZA	MARMO PLATANO	6 - 0
		MELFI S.R.L.	HELLAS VULTURE	2 - 1
		VENUSIA CALCIO	JUNIOR CALCIO LAVELLO	2 - 0
19/12/21	9/A	SANTAMARIA POTENZA	PGS D.B. DOMENICO LORUSSO	1 - 2
21/12/21	9/A	BEATO BONAVENTURA	LYKOS	1 - 7

CAMPIONATO: **UNDER 15 - GIRONE B**

DATA	GIORNATA			
18/12/21	9/A	ALTO BRADANO	FRANCO SELVAGGI	2 - 7
		JUNIOR SOCCER SKILLS	FERRANDINA 17890	<u>POSTICIPO</u>
		MATHEOLA MATERA	INVICTA MATERA	0 - 7
		REAL METAPONTINO	ACADEMY POLICORO	0 - 1

CAMPIONATO: **UNDER 19 - GIRONE E**

DATA	GIORNATA			
9/12/21	2/A	LATRONICO TERME	REAL SENISE	<u>IMPRATICABILITA' CAMPO</u>

5. GIUSTIZIA SPORTIVA

In base alle risultanze degli atti ufficiali, **il Giudice Sportivo Dott. Antonio Leopardi Barra**, assistito dal rappresentante AIA Sig. Francesco Manzi, coadiuvato dai sostituti Giudici sportivi, avv. Vito Lolaico, avv. Vincenzo Margiotta e dr. Antonio Carlucci, nella seduta del **21/12/2021**, ha deliberato i seguenti provvedimenti disciplinari.

GARE DEL CAMPIONATO DI ECCELLENZA• **SOCIETA'****AMMENDA E. 100 FERRANDINA 17890**

A fine gara, persone riconducibili alla squadra di casa facevano esplodere un petardo.

• **DIRIGENTI****AMMONIZIONE (I INFR)**

LAPENTA PAOLO	(MOLITERNO)
MARCELLI MORENO	(REAL SENISE)

• **ALLENATORI****SQUALIFICA PER UNA GARA**

LOGARZO PASQUALE	(REAL SENISE)
------------------	---------------

• **CALCIATORI ESPULSI****SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE**

FERNANDEZ FACUNDO VICENTE	(CASTELLUCCIO)
---------------------------	----------------

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

COSTANZO MATTIA	(BRIENZA CALCIO)
CIOCCIA ROBERTO	(FERRANDINA 17890)
GIUDICE MARCO	(LATRONICO TERME)
ROLAND JERRY	(MOLITERNO)
STIGLIANI DOMENICO	(REAL TOLVE)

• **CALCIATORI NON ESPULSI****SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)**

SANGIACOMO DONATO	(MOLITERNO)
-------------------	-------------

FERNANDEZ GAGLIARD GUILLERMO ORLA (MONTESCAGLIOSO CALCIO)
PIZZOLEO UMBERTO (MONTESCAGLIOSO CALCIO)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

CONTINENTE MINGUIT MAXIMILIANO AR (ELETTRA MARCONIA)
CANTONE SAVINO (F.C. VELA)
CALANDRIELLO EGIDIO (MOLITERNO)
CORRADO VINCENZO (POMARICO)
URBANO ALEJO (POMARICO)

AMMONIZIONE (VII INFR)

MORETTI JUAN IGNACIO (CASTELLUCCIO)
PAPALEO GIACOMO (LATRONICO TERME)
RUOCCO ALESSANDRO (MOLITERNO)
PIZZUTO GIOVANNI (PATERNICUM)

AMMONIZIONE (III INFR)

GARCIA LAUTARO EZEQUIE (CASTELLUCCIO)
MAIMONE SAVERIO (CASTELLUCCIO)
CAMARDELLA FRANCESCO (ELETTRA MARCONIA)
DAMETTI FAUSTO (FERRANDINA 17890)
MANCINI JUAN (LATRONICO TERME)
POLINO LUIGI (PATERNICUM)
BOJANG SANNA (POLICORO)
GIALDINO PIERRE (POLICORO)
ARLEO ALBERTO (REAL SENISE)
TUZIO FABIO (REAL SENISE)
GOLIA FRANCESCO PIO (REAL TOLVE)

AMMONIZIONE (II INFR)

CATALANO RAFFAELE EGIDIO (CASTELLUCCIO)
SARUBA ROBERTO (CASTELLUCCIO)
DISENSO SEBASTIAN (CIRCOLO SPORT VULTUR 1921)
CHIARELLA VITTORIO MARIA (F.C. VELA)
SCIANDIVASCI FRANCESCO (FERRANDINA 17890)
MIGLIONICO FRANCESCO (MELFI S.R.L.)
FORCILLO DAVIDE (MONTESCAGLIOSO CALCIO)
GIANNOTTI DANILLO (REAL SENISE)

AMMONIZIONE (I INFR)

KETLUN SINIGAGLIA JOAQUIN (CASTELLUCCIO)
MATINATA ROBERTO (LATRONICO TERME)
CORTE MARCOS EZEQUIEL (MOLITERNO)
CALDERONI RENATO (REAL TOLVE)

GARE DEL CAMPIONATO DI PROMOZIONE**GARE DEL 19/12/2021**• **DIRIGENTI****AMMONIZIONE (I INFR)**

DONOFRIO LEONARDO (PEPPINO CAMPAGNA BERNALDA)

• **CALCIATORI ESPULSI****SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE**

DE DONATO BERNARDINO (PEPPINO CAMPAGNA BERNALDA)

A gioco fermo attingeva con uno sputo un giocatore avversario, come da segnalazione dell'AA1.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

MUSCILLO ANGELO	(ANGELO CRISTOFARO OPPIDO)
MONTEMURRO MATIAS PASCAL	(LIBERTAS MONTESCAGLIOSO)
SCASCIAMACCHIA STEFANO	(PEPPINO CAMPAGNA BERNALDA)

• **CALCIATORI NON ESPULSI****SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)**

MASTRODOMENICO VINCENZO	(LIBERTAS MONTESCAGLIOSO)
DE DONATO BERNARDINO	(PEPPINO CAMPAGNA BERNALDA)
DI NELLA ROCCO	(TRICARICO POZZO DI SICAR)
CASALETTO ANDREA	(VIRIBUS POTENZA 1999)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

AMANDONICO GIAMMARCO	(CITTA DEI SASSI MATERA)
SILVAGGI ROCCO LUIGI	(LIBERTAS MONTESCAGLIOSO)
BIANCHINI ANTONELLO	(MARMO PLATANO)
ROTA ENZO	(MARMO PLATANO)
IUMMATI CARMINE	(POLISPORTIVA TITO)

AMMONIZIONE (VII INFR)

REMOLLINO ANDREA	(MARMO PLATANO)
SANTOPIETRO CARMINE	(POLISPORTIVA TITO)

AMMONIZIONE (VI INFR)

PALAZZO ALESSANDRO	(LIBERTAS MONTESCAGLIOSO)
TORTORELLI CARLO	(MIGLIONICO CALCIO)
LA CANNA VINCENZO	(SANTARCANGIOLESE)

AMMONIZIONE (III INFR)

DALESSANDRO GAETANO	(ATLETICO MONTALBANO)
FRABETTI ROBERTO	(ATLETICO MONTALBANO)
IELPO GIUSEPPE	(CASTRUM VIGGIANELLO)
DISCIANNI MATTIA	(MARMO PLATANO)
LA TORRE ANTONIO	(POLISPORTIVA TITO)
DISANTO LEONARDO	(SANTARCANGIOLESE)
AMATO MATIAS EMANUEL	(TRICARICO POZZO DI SICAR)
GIURA VITO	(TRICARICO POZZO DI SICAR)

AMMONIZIONE (II INFR)

CILLA FABIO	(ANGELO CRISTOFARO OPPIDO)
COSENTINO NICOLA	(CASTRUM VIGGIANELLO)
GRITTANI DOMENICO	(CITTA DEI SASSI MATERA)
CARDONE CARMINE	(MARMO PLATANO)
GERARDI PIETRO	(VIRIBUS POTENZA 1999)
ROMANO ANTONIO	(VIRIBUS POTENZA 1999)

AMMONIZIONE (I INFR)

DILERMA GRAZIANO	(CITTA DEI SASSI MATERA)
ANGELINO FRANCESCO	(LIBERTAS MONTESCAGLIOSO)
ZUMPARO GIUSEPPE	(MIGLIONICO CALCIO)
GIURNI GIAMMARCO	(POLISPORTIVA TITO)
GIORDANO GIUSEPPE	(SANTARCANGIOLESE)

GARA DEL CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA**GARE DEL 18/12/2021**• **CALCIATORI NON ESPULSI****SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)**

MANE MARINO	(SASSIMATERA)
-------------	---------------

AMMONIZIONE (III INFR)

CIUFFREDA MARCO	(CITTADELLA 2010)
-----------------	-------------------

AMMONIZIONE (II INFR)

WARDI AYMEN	(SASSIMATERA)
-------------	---------------

GARE DEL 19/12/2021

- **SOCIETA'**

AMMENDA E. 150 LAGOPESOLE

Per tutta la durata del secondo tempo, sostenitori della squadra di casa, situati dietro la rete di recinzione, infierivano contro il D.G. rivolgendogli insulti ed ingiurie.

- **DIRIGENTI**

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 4/ 1/2022

LUCIA CARLO	(LAGOPESOLE)
SABIA CANIO	(LAGOPESOLE)

AMMONIZIONE (I INFR)

LUCIA CARLO	(LAGOPESOLE)
-------------	--------------

- **ALLENATORI**

AMMONIZIONE (II INFR)

VICECONTE ANTONIO	(MARATEA)
-------------------	-----------

AMMONIZIONE (I INFR)

RICCIUTI MICHELE	(F.S.T.RIONERO)
------------------	-----------------

- **CALCIATORI ESPULSI**

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

PECORELLI GIOVANNI	(LAGONEGRO 1929)
--------------------	------------------

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

SUPINO SIMONE	(LAGONEGRO 1929)
CAPUANO SILVIO	(REAL CHIAROMONTE)

- **CALCIATORI NON ESPULSI**

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

AGRELLO VINCENZO	(LAGONEGRO 1929)
------------------	------------------

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

IANNIELLI STEFANO	(POSSIDENTE)
-------------------	--------------

AMMONIZIONE (VI INFR)

ROMANIELLO DANIELE	(LAGOPESOLE)
--------------------	--------------

AMMONIZIONE (III INFR)

SALL SADA	(ATLETICO MARSICO)
LORUSSO PAOLO	(F.S.T.RIONERO)
SENNEH MUSA	(F.S.T.RIONERO)
STORELLI DAVIDE	(F.S.T.RIONERO)
CAMELIA BIAGIO	(LAGOPESOLE)
BIANCO CLAUDIO	(MARATEA)
LISI WALTER	(MOVING ON THE GREEN)

TOBIA NUNZIO	(PESCOPAGANO 1926)
CASSANDRO ROBERTO	(RAPOLLA CALCIO)
MUSTI ALESSANDRO	(RAPOLLA CALCIO)
RICCO SERGIO	(RAPOLLA CALCIO)
SALAMONE MARCO	(REAL CHIAROMONTE)
DE DONATO GIUSEPPE	(SALANDRA)
TARQUILIO FILIPPO PIO	(SALANDRA)
PETRUCCELLI MICHELE	(SANSEVERINESE CALCIO)

AMMONIZIONE (II INFR)

COLOMBO ALESSANDRO	(LAGONEGRO 1929)
TEDESCO ORAZIO	(LAGONEGRO 1929)
MORENA FEDERICO	(MARATEA)
GAUDIOSI MICHELE	(PESCOPAGANO 1926)
TOBIA GERARDO	(PESCOPAGANO 1926)
LORUSSO GIOVANNI	(POSSIDENTE)
POSSIDENTE PIO VITO	(POSSIDENTE)
CAMMAROTA GIUSEPPE	(RAPOLLA SOCCER ACADEMY)
CARDILLO CARMINE	(RAPOLLA SOCCER ACADEMY)
CAPALBO GIUSEPPEANTONIO	(REAL CHIAROMONTE)
VALICENTI VINCENZO	(REAL CHIAROMONTE)
MITA ANTONIO	(SALANDRA)
DONATO INNOCENZO	(SANSEVERINESE CALCIO)
MASTROPIRRO FRANCESCO	(SANSEVERINESE CALCIO)
BERGAMASCO MAURO	(SPORTING LABELLO)

AMMONIZIONE (I INFR)

PASQUARIELLO BENIAMINO	(ATLETICO MARSICO)
FALABELLA FELICE	(LAGONEGRO 1929)
COVIELLO ALEX	(LAGOPESOLE)
GENOVESE GIANNI	(LAGOPESOLE)
PODANO MICHELE	(LAGOPESOLE)
RONGA UMBERTO PIO	(REAL CHIAROMONTE)
MAIO GIUSEPPE	(S.ANGELO)
GUIDOTTI MICHELE	(SALANDRA)
MASTROSIMONE SALVATORE	(SALANDRA)
KYERE PHILIP	(SANSEVERINESE CALCIO)
TEDESCO MICHELE	(SCANZANO)
MANCINO PASQUALE	(SPORT MELFI 1983)

GARE DEL CAMPIONATO UNDER 17 REGIONALE MASCHILE**GARE DEL 18/12/2021**• **CALCIATORI NON ESPULSI****AMMONIZIONE (II INFR)**

PETRARULO ALESSANDRO	(JUNIOR CALCIO LABELLO)
----------------------	-------------------------

AMMONIZIONE (I INFR)

CAVALLO GIOVANNI	(BEATO BONAVENTURA)
FRANCO CANIO	(BEATO BONAVENTURA)
MARSICANO GIOVANNI	(BEATO BONAVENTURA)

GARE DEL 19/12/2021• **ALLENATORI****SQUALIFICA PER UNA GARA**

LILLO NICOLA	(ACADEMY POLICORO)
--------------	--------------------

- **CALCIATORI NON ESPULSI**

AMMONIZIONE (I INFR)

CIAMPA FRANCESCO PIO

(HELLAS VULTURE)

GARE DEL CAMPIONATO UNDER 15 REGIONALE MASCHILE

GARE DEL 18/12/2021

- **CALCIATORI ESPULSI**

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

TAVARONE ANTONIO

(JUNIOR CALCIO LAVELLO)

- **CALCIATORI NON ESPULSI**

AMMONIZIONE (II INFR)

CERONE NICOLO

(MARMO PLATANO)

AMMONIZIONE (I INFR)

CAPPIELLO ALESSANDRO

(FRANCO SELVAGGI)

MORELLI GABRIELE

(JUNIOR CALCIO LAVELLO)

DI CARLO ANTONIO

(MELFI S.R.L.)

GARE DEL 19/12/2021

- **DIRIGENTI**

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 4/ 1/2022

CUPOLO ANTONELLO

(SANTAMARIA POTENZA)

- **CALCIATORI ESPULSI**

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

PICCIUOLO CHRISTIAN

(SANTAMARIA POTENZA)

Nel mentre un giocatore avversario sistemava la palla per battere un calcio di punizione, gli si avvicinava e gli proferiva ingiurie ed offese. Successivamente, lo colpiva con una ginocchiata al fianco facendolo cadere al suolo.

- **CALCIATORI NON ESPULSI**

AMMONIZIONE (II INFR)

DANDREA LEONARDO

(SANTAMARIA POTENZA)

AMMONIZIONE (I INFR)

GALOTTA TEODOSIO

(PGS D.B. DOMENICO LORUSSO)

PICCIUOLO CHRISTIAN

(SANTAMARIA POTENZA)

GARE DEL 21/12/2021

- **CALCIATORI NON ESPULSI**

AMMONIZIONE (II INFR)

BENEDETTO GIOVANNI

(BEATO BONAVENTURA)

GARE DEL CAMPIONATO REGIONALE CALCIO A/5 – SERIE C/1**GARE DEL 18/12/2021**• **CALCIATORI ESPULSI****SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA**

DUBLA ALESSIO (FERRANDINA 17890)

• **CALCIATORI NON ESPULSI****AMMONIZIONE (III INFR)**PROPATO NICOLA (CASTRUM VIGGIANELLO)
FERRENTI RAFFAELE (ESSEDISPORT)
BONANSEGNA ALESSANDRO (SAN GERARDO POTENZA C5)**AMMONIZIONE (II INFR)**GIOIA FRANCESCO (CASTRUM VIGGIANELLO)
PAMBIANCO EMILIO GIOVANNI (CASTRUM VIGGIANELLO)
DEL COGLIANO ANTONIO (ESSEDISPORT)
SALVIA VINCENZO (SAN GERARDO POTENZA C5)
AMMONIZIONE (I INFR)
MORELLI CATALDO (FERRANDINA 17890)**GARE DEL CAMPIONATO REGIONALE CALCIO A/5 – SERIE C/2****GARE DEL 18/12/2021**• **SOCIETA'****AMMONIZIONE ATLETICO ALIANO**

Per aver omesso di presentare all'arbitro la richiesta della Forza Pubblica. Peraltro assente.

AMMONIZIONE OLD BOYS BERNALDA

Per aver omesso di presentare all'arbitro la richiesta della Forza Pubblica. Peraltro assente.

• **DIRIGENTI****AMMONIZIONE (I INFR)**

LAURIA GIACOMO ANTONIO (GORGOGNONE)

• **ALLENATORI****AMMONIZIONE (I INFR)**

BARTOLOMEO PAOLO (GORGOGNONE)

• **CALCIATORI ESPULSI****SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA**

CARBONE MICHELE (DEA SALANDRA)

• **CALCIATORI NON ESPULSI****AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)**

CLEMENTE GIUSEPPE (SCANZANO)

AMMONIZIONE (III INFR)

AURELIO MICHELE	(ATLETICO ALIANO)
FORTUNA GIANFILIPPO	(ATLETICO ALIANO)
GIAMPIETRO GENNARO	(BARRICELLE)

AMMONIZIONE (II INFR)

GIANNASIO SALVATORE	(ATLETICO ALIANO)
MORELLI ROCCO	(ATLETICO ALIANO)
ROCCO GIOVANNI	(GEMA 2016)
SABIA IVAN	(SPARTA PZP)

AMMONIZIONE (I INFR)

CIANCIARULO ANGELO	(BARRICELLE)
MECCHI FLAVIO	(OLD BOYS BERNALDA)
LAURINO GIUSEPPE	(SPARTA PZP)

GARE DEL 19/12/2021• **DIRIGENTI****AMMONIZIONE (I INFR)**

FUSCO FRANCESCO	(MURO FUTSAL)
-----------------	---------------

• **ALLENATORI****AMMONIZIONE (I INFR)**

COLANGELO NICOLA	(JACKPOT SRL)
------------------	---------------

• **CALCIATORI NON ESPULSI****AMMONIZIONE (III INFR)**

AIUOLA MARCO	(JACKPOT SRL)
BOCHICCHIO ANTONELLO	(JACKPOT SRL)

AMMONIZIONE (II INFR)

POMPEO ANGELO	(MURO FUTSAL)
---------------	---------------

AMMONIZIONE (I INFR)

ZAMPINO CRISTIAN	(MURO FUTSAL)
------------------	---------------

GARE DELLA COPPA BASILICATA CALCIO A 5 - C/2**GARA DEL 14/12/2021: SCANZANO - GORGOGLIONE**

Si riportano i provvedimenti disciplinari assunti dal Giudice sportivo nei confronti della società Gorgoglione per comportamenti irrispettosi di propri tifosi:

• **SOCIETA'****AMMENDA E. 100 GORGOGLIONE**

Propri sostenitori nel corso del secondo tempo rivolgevano insulti e minacce al D.G. Inoltre a fine gara accedevano indebitamente negli spogliatoi reiterando gli insulti e le minacce

6. CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

6.1 RICORSO DEL SIG. SERGIO MUSSINI (SOCIETÀ A.S. MELFI S.R.L.) AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO PUBBLICATA SU C.U. N. 55 DEL 24/11/2021.

La CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE composta dagli **Avv.ti Rocco Mario Ceraldi - Vice Presidente - Loredana Satriani e Marco Saraceno - Componenti -** nella seduta in camera di consiglio del **21 dicembre 2021**, ha deliberato quanto segue:

Esaminato il reclamo proposto dal Sig. **Sergio Mussini**, tesserato con la Società **A.S. MELFI S.R.L.**, avverso la decisione del **Giudice Sportivo** pubblicata su **C.U. n. 55 del 24 novembre 2021** con cui veniva disposta l'inibizione del recalcante fino al 29/03/2022, *in quanto, lo stesso a fine gara teneva nei confronti del D.G. comportamenti discriminatori. Sanzione così determinata dall'art. 28, comma 3, C.G.S.;*

Verificato come, tanto il reclamo quanto il preannuncio di reclamo siano stati ritualmente proposti e notificati ai sensi dell'**art. 76 C.G.S.;**

Ascoltato, nella seduta del 11/12/2021, il **Ricorrente** che, ai sensi del combinato disposto degli **artt. 49 comma 8 e 77 comma 4 C.G.S.**, ne aveva fatto richiesta, assistito, ex art. **49 comma 9 C.G.S.**, dall'**Avv. Michele Riccio** - nominato in udienza - il quale si riportava al ricorso insistendo nei motivi nello stesso dedotti e chiedendone integrale accoglimento;

Rilevato come il **Ricorrente** dichiarava di non aver mai avuto rapporti colloquiali con la **D.G.**, in quanto, gli stessi, venivano intrattenuti dal Dirigente Accompagnatore in sede di riconoscimento dei calciatori, nonché di non aver mai rivolto frasi discriminatorie all'indirizzo dell'**Arbitro**; precisando altresì, come lo scambio di opinioni potrebbe essere avvenuto dall'altra parte del terreno di gioco all'uscita dell'Assistente di Parte.

Procedutosi, ex art. **50 commi 4 e 8 C.G.S.**, all'audizione della **D.G.**, assistita, ai sensi dell'**art. 75 comma 4 C.G.S.**, dal **Delegato A.I.A., Sig. Francesco Manzi**, entrambi collegati in videoconferenza in quanto impossibilitati ad essere presenti in aula;

Premesso che l'accertamento dei fatti portati al vaglio dei **Giudici Sportivi** deve avvenire esclusivamente attraverso le risultanze degli atti ufficiali (referto arbitrale, supplemento di referto, dichiarazioni dall'**Arbitro** e degli **Assistenti** in sede di audizione rese) i quali hanno valore di "prova privilegiata", essendo assistiti da "presunzione di verità" e non possono trovare ingresso prove, testi o mezzi probatori affidati a dichiarazioni di parte o di terzi;

Rilevato, in diritto, come il primo motivo di ricorso proposto dal **Reclamante** (*la gara dichiarata nulla per errore tecnico del D.G. rende nulli tutti gli atti successivi comprese le squalifiche e le inibizioni in quanto elementi scaturenti da una fonte viziata a monte dal ripetuto errore tecnico*) non possa essere accolto, in quanto, l'**art. 10, comma 5, lettera c) del C.G.S.** individua nella perdita della gara l'unica sanzione da applicarsi nel caso in cui la gara stessa sia dichiarata irregolare, senza, pertanto, espressamente indicare ulteriori conseguenze ovvero nullità concernenti gli atti durante la stessa compiuti;

Considerato altresì come, il cd. *principio di aderenza*, dal **Ricorrente** richiamato, per cui *le decisioni prese in una gara nulla non possono essere produttive di effetti disciplinari, in quanto scaturenti da errore tecnico che rende di per sé invalida ogni altra decisione sul campo*, non trovi riscontro né nell'interpretazione letterale della sopra richiamata norma (**art. 10, comma 5,**

lettera c) C.G.S.), né puntuale conferma in alcuna altra norma dell'**Ordinamento Federale**; né sussiste, sul punto, specifica produzione giurisprudenziale tale da avallare ipotesi di decadenza ovvero di nullità dei provvedimenti sanzionatori comminati a seguito di condotte poste in essere nel corso di una gara dichiarata nulla per errore tecnico; condotte che, pertanto, in assenza di specifica normativa, non possono essere cancellate né tantomeno amnistrate;

Accertato, nel merito, come le motivazioni dal **Reclamante**, a presidio delle proprie attività difensive addotte, non abbiano, invero, trovato riscontro nel comparato esame degli atti ufficiali di gara e delle dichiarazioni dalla **D.G.** in sede di audizione offerte, dal quale è stato, di converso, possibile ottenere puntuale conferma riguardo la responsabilità del sig. **Sergio Mussini** con riferimento alla condotta allo stesso ascritta;

Ritenuto, invero, al di là dell'interpretazione dal **Ricorrente** a mezzo del proprio ricorso attribuita agli eventi per cui è reclamo, come, in forza della deposizione in corso di audizione resa, l'**Arbitro** abbia, senza neppure il beneficio del dubbio, pienamente confermato il contenuto del referto e del supplemento di rapporto e dettagliatamente descritto lo svolgimento dei fatti, attestando che: *"la frase riportata a referto veniva proferita dal sig. Sergio Mussini mentre stavamo lasciando il terreno di gioco. Sono certa che era lui, in quanto, il sig. Barbetta Gaetano si era allontanato volontariamente in precedenza ed il sig. Mussini, in quel momento, si trovava fra un gruppo di 2 - 3 calciatori del Melfi ed era l'unico che parlava, mentre i calciatori del Venosa si erano già allontanati"*;

Considerato, nondimeno, come la **D.G.** abbia ulteriormente precisato che: *"subito dopo aver sentito la frase riportata in referto, al 36° del secondo tempo ho provveduto ad ammonire il sig. Sergio Mussini, senza tuttavia aver estratto il cartellino in quanto la partita era finita"*;

Acclarato, ancora, come l'**Arbitro** abbia fatto rilevare che, al momento del riconoscimento, all'interno dello spogliatoio del **Melfi**, fossero presenti sia il Sig. **Barbetta Gaetano**, come Assistente di Parte, che il Sig. **Mussini Sergio**, come Allenatore, poi spostato come Dirigente responsabile della squadra;

Rilevato, in aggiunta e a conferma di quanto dalla **D.G.** dichiarato, come dall'esame della distinta della **A.S. Melfi** risultino i nominativi sia del sig. **Barbetta Gaetano** (inizialmente indicato come Dirigente addetto all'Arbitro, poi cancellato dal corrispondente riquadro ed inserito in quello di Assistente di Parte) che del sig. **Mussini Sergio** (con indicazione del numero di documento di riconoscimento), inizialmente indicato come Allenatore poi come Dirigente Accompagnatore e come, a margine del nominativo di quest'ultimo, sia stato annotato il provvedimento di ammonizione comminato dalla **D.G.** al 36° del secondo tempo;

Ritenuto, inoltre, come la nota trasmessa dal **Ricorrente** e sottoscritta dalla **Società Venusia Calcio** con cui, il ridetto **Sodalizio**, dichiara con fermezza di non aver sentito né assistito a nessun tipo di atteggiamento o parole di nessun genere da parte del Mr. Mussini verso l'arbitro, non possa avere alcuna rilevanza, atteso che, la **D.G.**, come già in precedenza esposto, dichiarava che, al momento in cui la frase oggetto di contestazione veniva proferita, i calciatori del Venosa si erano già allontanati;

Valutato, pertanto, come l'espressione al **Mussini** attribuita ed a referto riportata, possa integrare la fattispecie di cui all'**art. 28 comma 1 C.G.S.** (Comportamenti discriminatori) in quanto costituente condotta che, direttamente o indirettamente, comporta offesa per motivi di sesso;

Ritenuto, altresì, come la sanzione dal **G.S.** comminata ai sensi dell'**art. 28 comma 3 del C.G.S.**, non possa fruire di nessuna riduzione, essendo già stata tassativamente determinata nel minimo edittale e senza alcun margine di mitigazione dal **Legislatore Sportivo**;

Stimato, in conclusione, come le ragioni dal **Ricorrente** in sede di reclamo esposte, non possano, in forza delle sopra rappresentate motivazioni, trovare accoglimento per entrambi i motivi di ricorso:

P.Q.M.

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE - C.R. BASILICATA, così decide:

- **Rigetta il proposto ricorso e, per l'effetto, conferma integralmente la Decisione dal G.S. adottata e riportata nel C.U. n. 55 del 24/11/2021;**
- **Dispone incamerarsi la tassa reclamo se versata;**
- **Manda alle Segreterie di C.R.B. e CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE - C.R. BASILICATA per le conseguenti attività di loro competenza.**

6.2 RICORSO DELLA SOCIETÀ A.S.D. SCANZANO AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO PUBBLICATA SU C.U. N. 58 DEL 01/12/2021.

La **CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE** composta dagli **Avv.ti Antonello Mango - Presidente - Rocco Mario Ceraldi - Vice Presidente e Nicola Ciocia - Componente** - nella seduta in camera di consiglio del **21 dicembre 2021**, ha deliberato quanto segue:

Esaminato il reclamo proposto dalla società **A.S.D. SCANZANO** avverso la decisione del **Giudice Sportivo** pubblicata su **C.U. n. 58 del 01 dicembre 2021** consistente nell'assegnazione, ex **art. 10 C.G.S.**, della perdita della gara alla ASD Scanzano con il seguente punteggio: ASD Scanzano - Old Boys Bernalda 0-6; nonché di comminare, ai sensi dell'**art. 26, quarto comma, C.G.S.**, l'ammenda di Euro 200,00 all'ASD Scanzano, perché propri sostenitori con il loro comportamento violento, irrispettoso ed ostile nei confronti del D.G. lo costringevano a sospendere definitivamente la gara, sanzione attenuata dal comportamento collaborativo e protettivo della dirigenza della Società ospitante nei confronti dell'Arbitro; nonché di obbligare, ex **art 8, comma 1 lettera e)**, l'ASD Scanzano a disputare 1 (una) gara di campionato a porte chiuse;

Verificato, preliminarmente, come la documentazione dal ricorrente **Sodalizio** depositata integri i requisiti di prova necessari ad attestare il rituale invio ai sensi del combinato disposto degli **artt. 76 comma 2 (PREANNUNCIO DI RECLAMO) e comma 3 (RECLAMO) C.G.S.** di valida comunicazione alla contro interessata **Società A.S.D. OLD BOYS BERNALDA** che faceva, ex **art. 77 comma 2 C.G.S.**, pervenire memoria difensiva con cui chiedeva la conferma nella sua interezza della decisione del **Giudice Sportivo** come da **Comunicato Ufficiale n. 58 del 01/12/2021**, assegnando la perdita della gara alla Società ASD Scanzano per violazioni gravi degli **artt. 10 e 35 C.G.S.**;

Ascoltata, all'udienza del 18/12/2021, ai sensi dell'**art. 77 comma 4 C.G.S.**, la **A.S.D. SCANZANO**, nella persona del **Presidente Sig. Salvatore Greco**, il quale si riportava ai motivi di reclamo e alle conclusioni ivi rassegnate chiedendone l'integrale accoglimento, depositando, altresì, in udienza n. 2 (due) foto del palazzetto dove si era disputata la gara, evidenziando come, la distanza tra gli

spalti e il terreno di gioco, fosse tale da rendere impossibile la ricezione di spunti nei confronti del **D.G.**;

Rilevato, inoltre, che il **Ricorrente Sodalizio**, tramite il suo **Presidente**, faceva rilevare come si fosse verificato solo lancio di acqua e come il **D.G.** fosse in confusione tanto da omettere di riportare nel referto l'espulsione dell'**Allenatore** dello **Scanzano** Sig. **Angelo Marchitelli**;

Preso atto altresì di come la **Società** reclamante abbia ritenuto eccessiva la sanzione della perdita della gara, in quanto, un eventuale sputo nell'occhio del **D.G.** indirizzato, sarebbe stato del tutto incoerente rispetto al posizionamento fra **Arbitro** e tifoseria;

Procedutosi, ex art. 50, commi 4 e 8, C.G.S., all'audizione del **D.G.**, collegato in videoconferenza, assistito, ai sensi dell'art. 75 comma 4 C.G.S., dal **Delegato A.I.A.**, Sig. **Francesco Manzi**, presente in aula;

Premesso che l'accertamento dei fatti portati al vaglio dei **Giudici Sportivi** deve avvenire esclusivamente attraverso le risultanze degli atti ufficiali (referto arbitrale, supplemento di referto, dichiarazioni dall'**Arbitro** e degli **Assistenti** in sede di audizione rese) i quali hanno valore di "prova privilegiata", essendo assistiti da "presunzione di verità" e non possono trovare ingresso prove, testi o mezzi probatori affidati a dichiarazioni di parte o di terzi;

Rilevato come, con il proposto reclamo, la **Società ricorrente** abbia chiesto la ripetizione della gara sulla base della **Delibera n. 223/CSA/2020-2021 - Registro Decisioni - della Corte Sportiva di Appello Nazionale, III Sezione, pubblicata in data 14 giugno 2021**, che, revocando l'impugnata **Decisione del Giudice Sportivo**, riferita ad una **gara di Calcio a 5 di Serie A2**, disponeva l'obbligo di ripetizione dell'incontro, sul presupposto che l'interruzione della gara decretata dall'arbitro non fosse giustificata dall'episodio che l'aveva determinata (sputo che aveva attinto il secondo arbitro al 4° minuto della seconda frazione di gioco e conseguente decisione di quest'ultimo di abbandonare il terreno);

Ritenuto, in diritto, come la predetta **Decisione della Corte Sportiva di Appello Nazionale**, riguardando una gara di **Calcio a 5 di Serie A2 Nazionale (finale Play Off)**, non possa costituire valido precedente di comparazione con il caso in esame, in quanto, quest'ultimo, concerne una partita del **Campionato di Calcio a 5 di Serie C/2 Regionale**, per cui, la **Regola n. 5 del relativo Regolamento** prevede che, le gare dei Campionati Regionali, Provinciali o dei tornei organizzati dalla FIGC, possano essere disputate anche senza la presenza del secondo Arbitro;

Rilevato come, con le proprie motivazioni, la **Corte Sportiva di Appello Nazionale** abbia evidenziato che, la guida pratica AIA, annessa al Regolamento del Calcio a 5, prevede alla regola n. 5 che, in caso di sopravvenuto impedimento di uno dei due arbitri (art. 16), la gara prosegua con la direzione di un solo arbitro. Tale adempimento, finalizzato a portare a termine comunque l'incontro in assenza di particolari fattori esterni che ne condizionano la prosecuzione, non è stato posto in essere, né, da quanto emerge dal referto arbitrale, neppure preso in considerazione dall'arbitro numero uno. Ne consegue, pertanto, che la sospensione definitiva dell'incontro appare immotivata e non in linea con le vigenti disposizioni regolamentari;

Ritenuto, pertanto, come le suddette motivazioni non possano suffragare le tesi difensive dal **ricorrente Sodalizio** sostenute, considerata, da un lato, la presenza di un solo **Arbitro** in campo, e, quindi, l'impossibilità dello stesso di farsi sostituire e, dall'altro, l'impossibilità di portare a termine la gara, per i motivi di seguito specificati;

Considerato come le ragioni dalla **ricorrente Società** addotte a sostegno delle proprie articolazioni difensive non abbiano, invero, trovato riscontro nel comparato esame del referto di gara, del relativo supplemento nonché nelle dichiarazioni dal **D.G.** in sede di escussione rese, dal cui esame incrociato è stato, di converso, possibile ottenere conferma riguardo la responsabilità dei propri sostenitori (dallo stesso **Arbitro** individuati, con assoluta certezza) con mirato riferimento non solo alla condotta antisportiva e ingiuriosa, ma anche a quella violenta agli stessi ascritta;

Valutato, ancora, come lo stesso **D.G.**, riportandosi al referto e al supplemento, abbia, in termini convincenti, precisato che, al 18° del secondo tempo, in occasione dell'ammonizione del numero 18 (portiere dello Scanzano), trovandosi in prossimità degli spalti, riceveva degli sputi da parte del pubblico locale, riconducibile ai sostenitori dello Scanzano, in quanto, queste persone individuate in tribuna, interloquendo con il **Capitano** della medesima società, lo chiamavano per nome (Alessandro), mentre, questi, dal **D.G.** sollecitato, invitava gli stessi alla calma;

Valutato come, sempre il **D.G.**, abbia evidenziato che, il n. 18 (portiere dello Scanzano) si trovava in quel punto (prossimità della tribuna) in quanto, dopo aver effettuato una parata, andava ad esultare in modo provocatorio di fronte ad un avversario (per questo veniva ammonito), per poi andare a festeggiare sotto il pubblico presente sugli spalti;

Considerato, inoltre, come l'**Arbitro** abbia precisato che, allo stesso minuto di gioco (18° del secondo tempo), si verificavano dei getti di acqua sul rettangolo di gioco, provenienti dai sopracitati tifosi che, di fatto, mettevano in pericolo l'incolumità sua e dei calciatori e che, pertanto, si rendeva necessario far intervenire nuovamente il **Capitano dello Scanzano** al fine di riportare alla calma i facinorosi presenti in tribuna;

Rilevato, nondimeno, come, dalle incartate dichiarazioni del **Direttore di Gara**, sia stato possibile chiarire che, al 24° del secondo tempo, in occasione di un fallo di gioco commesso dallo Scanzano, nel mentre lo stesso **D.G.**, girato lateralmente, stava misurando la distanza di gioco nei pressi dell'unica tribuna presente, veniva fatto oggetto di insulti e, successivamente, veniva investito da numerosi sputi, alcuni dei quali lo attingevano in testa, all'orecchio destro e all'altezza dell'occhio destro, confermando, altresì, come questi provenissero dai tifosi dello **Scanzano** assiepati in tribuna e che stazionavano nei pressi della ringhiera a cui erano aggrappati;

Valutato, ulteriormente, come l'**Arbitro** abbia chiarito che, la distanza tra sé e le persone da cui gli sputi provenivano, era di circa 2 - 3 metri e che, pertanto, richiamata l'attenzione del **Capitano** e dei **Dirigenti** dello **Scanzano** nonché di quelli del **Bernalda**, a cui faceva notare gli sputi da cui era stato attinto nonché il clima di tensione che si era venuto a generare, comunicava agli stessi di non essere più nelle condizioni psicofisiche (considerata altresì la situazione di emergenza sanitaria dovuta al Covid-19) di poter proseguire la gara, ragion per cui emetteva il triplice fischio che decretava la fine dell'incontro;

Preso atto, ancora, di come il **D.G.**, in sede di audizione, abbia sottolineato come la situazione oggettiva venutasi a creare presentava particolari problemi di ordine pubblico tale da mettere a repentaglio la propria incolumità fisica e da giustificare la fine della gara;

Acclarato, infine, come il **D.G.**, abbia ribadito che, a partita terminata, i **Dirigenti della Società ricorrente** si fossero dimostrati molto disponibili nei suoi confronti (circostanza già vagliata dal **Giudice Sportivo** con conseguente

attenuazione dell'ammenda), e di come, lo stesso, abbia confermato che, nel corso della partita, avesse provveduto ad allontanare dal terreno di gioco l'**Allenatore dello Scanzano**, annotando l'espulsione nel suo taccuino, senza tuttavia riportare, per mera dimenticanza, il predetto provvedimento nel referto;

Ritenuto inoltre come, quest'ultimo episodio, trattandosi di una mera irregolarità di carattere formale, non abbia potuto influire in modo sostanziale sul regolare svolgimento della gara, tale da comportarne la ripetizione;

Stimato, in conclusione, come quanto emerso in sede istruttoria, in ragione della gravità dei fatti vagliati, non consenta a questo **Collegio** di discostarsi dalle decisioni dal **G.S.** assunte, atteso che, la decisione di sospendere definitivamente la gara, appare non solo del tutto legittima, ma addirittura doverosa se relazionata alla gravità degli episodi che, al di là dell'odiosità dei gesti, assume rilevanza perfino gravissima in quanto inseriti nel contesto della perdurante epidemia da Covid-19, ove proprio lo sputo può rappresentare uno dei veicoli principali di trasmissione dell'infezione;

Dato atto che quanto dal **Ricorrente Sodalizio** in sede di reclamo esposto, con contestuale richiesta di ripetizione della gara avanzata, non possa, in forza delle sopra rappresentate ragioni, trovare accoglimento.

P.Q.M.

la **CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE - C.R. BASILICATA**, così delibera:

- **Rigetta il proposto ricorso e, per l'effetto, conferma integralmente la Decisione dal G.S. adottata e riportata nel C.U. n. 58 del 01/12/2021;**
- **Dispone incamerarsi la tassa reclamo se versata;**
- **Manda alle Segreterie di C.R.B. e CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE - C.R. BASILICATA per le conseguenti attività di loro competenza.**

Publicato in Potenza ed affisso all'albo del C.R. Basilicata il 22/12/2021

Il Segretario
(Rocco Leone)

Il Presidente
(Emilio Fittipaldi)